

**CONVENZIONE TRA**  
**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO**  
**E**  
**IL POLITECNICO DI TORINO**  
**PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO**  
**INTERATENEEO**  
**DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO**

**Premesso**

- che il DITER – Dipartimento Interateneo Territorio, costituito a far data dal 1/1/1986 con convenzione tra l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino, ha costruito e consolidato, dalla data della sua costituzione, una sostanziale convergenza di interessi sia in campo scientifico sia didattico;
- che alla luce del passato periodo di comune gestione, le parti manifestano l'intenzione di proseguire ed intensificare la collaborazione, modificando il testo della precedente convenzione per renderlo più efficace e più coerente con le condizioni attuali soprattutto al fine di valorizzare la specificità e la unicità della natura interateneo del Dipartimento e di renderla più visibile tanto all'interno quanto all'esterno dei due Atenei;
- che la revisione del quadro convenzionale è giustificata sia dalla modificazione del quadro normativo generale (legge 30 dicembre 2010, n. 240 e relative norme di attuazione) sia dall'entrata in vigore dei nuovi Statuti degli atenei previsti dalla medesima legge;
- che si è reso altresì necessario mutare la denominazione del Dipartimento in "Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio";
- che tale intenzione di modifica e di rilancio dell'immagine e della capacità operativa del DIST si giustifica con la necessità di trarre maggiori vantaggi dalla possibilità di interagire con una domanda di ricerca e di didattica molto ampia e variegata, riducendo nel contempo i costi di una gestione amministrativa operante nei confronti dei due Atenei;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino, in data 26 febbraio 2013, e il Politecnico di Torino, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.1.2013 e con D.R. 95/2013, hanno ribadito l'intenzione di proseguire la collaborazione nei termini e con le modalità di cui alla presente convenzione;



## VISTO

- Il parere favorevole alla modifica della Convenzione espresso dal Consiglio del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio - DIST, in data 17.1.2013;

## TRA

il Politecnico di Torino, Codice Fiscale n. 00518460019, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Marco GILLI, nato a Torino l'11 luglio 1965, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24;

## E

l'Università degli Studi di Torino, Codice Fiscale n.80088230018, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Ezio PELIZZETTI, nato a Santhia (VC) il 16 febbraio 1944, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Via Verdi n. 8;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

### Art. 2 - Definizioni

Nell'ambito della presente convenzione:


- per "DIST" si intende il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
- per "Atenei" si intendono l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino
- per "Università" si intende l'Università degli Studi di Torino
- per "Politecnico" si intende il Politecnico di Torino

### Art. 3 - Natura della Convenzione

Con decorrenza giuridica dalla data di stipula la presente convenzione regola i rapporti tra Università e Politecnico in merito alla gestione e funzionalità del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio con sede in Torino, Castello del Valentino, Viale Mattioli n. 39, dalle parti definito anche per brevità con l'acronimo "DIST", il quale costituisce definizione della collaborazione interateneo fra Università e Politecnico per quanto riguarda le tematiche della presente convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione gli Atenei intendono regolamentare i rapporti tra le Parti relativi al DIST, organismo di aggregazione di risorse umane ed organizzative proprie dei due Enti di provenienza, destinate al raggiungimento di uno scopo istituzionale comune con l'impegno a contribuire entrambi gli Atenei al funzionamento dell'iniziativa congiuntamente intrapresa.

Gli Atenei non intendono dare vita ad organismo dotato di autonomia giuridica e/o patrimoniale distinto rispetto a loro, e, nel generale quadro della collaborazione e delle



attività oggetto del DIST, non intendono sviluppare attività che abbiano carattere corrispettivo e reciprocità di prestazioni.

Accordi particolari per l'attuazione della Convenzione potranno essere stipulati tra le parti con l'approvazione dei competenti organi accademici.

L'organizzazione interna e l'esercizio delle funzioni conferite al DIST è disciplinato dal regolamento interno deliberato dal Consiglio del DIST stesso, in conformità con i Regolamenti dei rispettivi Atenei, ed emanato congiuntamente dai Rettori.

#### **Art. 4 - Finalità della Convenzione**

I due Atenei si impegnano a contribuire alla valorizzazione del potenziale di ricerca e di didattica che il DIST offre con caratteristiche di unicità sul panorama nazionale, riconoscendo che tale valorizzazione può avvenire soltanto dall'utilizzo integrato delle risorse attualmente distribuite su più sedi ed afferenti ai due atenei.

Per perseguire tale finalità, i due Atenei si impegnano ad utilizzare le risorse umane ed organizzative proprie dei due Enti di provenienza e aggregate nel DIST in maniera congiunta ed in conformità con la missione del Dipartimento.

#### **Art. 5 - Valorizzazione dell'offerta didattica interateneo**

Le Parti opereranno, sulla base della normativa vigente, per il miglioramento della qualità, efficienza ed efficacia dell'attività didattica e per la razionalizzazione dell'offerta formativa, valorizzando la natura interateneo e multidisciplinare della didattica erogata dal DIST.

In particolare, nell'organizzazione dell'offerta didattica del Dipartimento, ciascun Ateneo si impegnerà a:

- progettare, di norma, l'offerta formativa con l'obiettivo di sfruttare appieno le potenzialità didattiche dei docenti afferenti al DIST;
- valorizzare il ruolo e le competenze in esso presenti attivando, di norma, almeno un corso di studio afferente al DIST stesso nel rispetto delle proprie strategie e dei vincoli normativi vigenti;
- progettare preferibilmente corsi di studio a carattere interateneo che conducano al conseguimento di un titolo congiunto, ferma restando la possibilità di strutturare corsi, egualmente afferenti al DIST, che non abbiano tale caratteristica;
- prendere parte attiva ai processi di valutazione e accreditamento - definiti dal Ministero su criteri individuati dall'ANVUR - delle attività formative del Dipartimento indipendentemente dall'Ateneo cui le stesse afferiscono;
- favorire lo scambio di dati e informazioni utili alla programmazione e pianificazione delle attività didattiche, definendo di comune accordo il peso da attribuire ai rispettivi docenti relativamente ai requisiti ministeriali necessari per l'attivazione dei corsi di studio;
- favorire lo scambio di dati e informazioni utili alla verifica del carico didattico svolto da ciascun docente afferente al DIST nell'ambito delle attività didattiche di primo e secondo livello di entrambi gli Atenei.



#### **Art. 6 - Valorizzazione della ricerca scientifica interateneo**

Le Parti intendono valorizzare la ricerca scientifica di natura interateneo svolta presso il DIST, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a:

- partecipazione ad iniziative di progettualità degli Atenei;
- partecipazione e gestione delle ricerche in ambito nazionale (PRIN, FIRB ecc.). Il personale afferente al DIST può far parte di gruppi di ricerca che partecipano a progetti dei due Atenei, attraverso procedure di riconoscimento valide per entrambi gli Atenei;
- partecipazione e gestione di progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico, azioni di coordinamento e supporto in ambito europeo (programmi dell'UE, fondi strutturali ecc.);
- partecipazione e gestione delle ricerche in ambito intercontinentale.

#### **Art. 7 - Valutazione della produzione scientifica**

Il DIST opererà secondo i principi per la valutazione della produzione scientifica, in ottemperanza alle modalità definite dall'ANVUR. In particolare:

- per le valutazioni con finalità individuali (es.: carriere, premi di produzione ecc.), ciascun docente e ricercatore è valutato dal proprio Ateneo secondo le rispettive modalità definite;
- per le valutazioni con finalità strutturali, il DIST è valutato nel quadro delle valutazioni operate sia dal Politecnico sia dall'Università in modo da garantire una equa ripartizione delle risorse tra i due Atenei.

#### **Art. 8 - Terza missione interateneo: trasferimento tecnologico e servizio al territorio**

Le parti intendono per terza missione interateneo il ruolo attivo che il DIST si propone nello sviluppo economico e sociale del territorio. Attraverso la terza missione il DIST intende venir incontro alle crescenti aspettative sul ruolo dell'Università da parte del mondo esterno oltre a contribuire alla costruzione di una società della conoscenza.


Si distinguono due principali aspetti: il trasferimento tecnologico ed il servizio al territorio.

Il DIST opererà, nel rispetto della normativa vigente, per:

- la partecipazione e gestione delle convenzioni e dei contratti nell'ambito di attività in collaborazione o per conto di Enti esterni, pubblici o privati, nazionali o stranieri;
- l'adozione delle regole vigenti presso il Politecnico per quanto riguarda la creazione di imprese e l'incentivazione dell'imprenditorialità attraverso la costituzione di imprese spin-off.

#### **Art. 9 - Internazionalizzazione**

Il DIST intende valorizzare percorsi didattici e progetti di ricerca internazionali. A tal fine le parti opereranno promuovendo, sia a livello dipartimentale che a livello istituzionale, l'internazionalizzazione di attività di didattica e di ricerca attraverso lo sviluppo dell'offerta formativa in lingua inglese, la partecipazione a programmi di mobilità e a progetti congiunti con istituzioni straniere.



In particolare il DIST, riconoscendo l'importanza strategica dell'internazionalizzazione, intende rafforzare e promuovere le relazioni internazionali dell'Università e del Politecnico favorendo quelle azioni caratterizzate dalla dualità di un modello in grado di coniugare la vocazione internazionale con il radicamento locale e lo spirito di servizio al territorio.

#### **Art. 10 - Sedi e manutenzione edilizia ed impiantistica**

Politecnico e Università destinano all'uso del DIST i locali individuati con apposito accordo corrispondenti agli standard medi applicati dai rispettivi Atenei.

In tale atto saranno stabiliti altresì gli oneri di gestione degli Atenei secondo un principio di compartecipazione e, in particolare, gli oneri di manutenzione edilizia ed impiantistica ordinaria e straordinaria relativi ai locali destinati al DIST saranno equamente suddivisi tra gli Atenei.

Le spese di collegamento telematico tra le sedi sono assunte a carico dai due Atenei in proporzione ai rispettivi organici.

#### **Art. 11 - Assegnazione di budget**

Il Politecnico e l'Università contribuiscono all'assegnazione delle risorse economiche che costituiranno il budget del DIST, nonché delle risorse patrimoniali per gli investimenti afferenti l'attività del DIST che verranno considerati nel programma degli investimenti, in conformità con le rispettive procedure interne.

#### **Art. 12 - Organizzazione del DIST**

L'organizzazione del DIST è disciplinata dal regolamento interno di cui al precedente art. 3 tenuto conto dei seguenti criteri:

- Il Direttore può afferire indistintamente a Politecnico o Università;
- Una Giunta di Dipartimento nella quale sia adeguatamente rappresentato il personale del Politecnico e dell'Università comprese le rappresentanze studentesche, ove previste dai rispettivi regolamenti;
- Un Consiglio di Dipartimento nel quale sia adeguatamente rappresentato il personale del Politecnico e dell'Università comprese le rappresentanze studentesche, ove previste dai rispettivi regolamenti;
- Rappresentatività negli organi degli Atenei, con l'obiettivo di valorizzare la natura interateneo del Dipartimento promuovendo la partecipazione dei membri del DIST in tali organi, nel rispetto delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari del Politecnico e dell'Università.

#### **Art. 13 - Personale**

Entrambi gli atenei contribuiscono alla dotazione di personale amministrativo per la gestione complessiva del DIST. La ripartizione di tale dotazione tra gli atenei verrà fissata con i criteri e le modalità di cui all'art. 3.

Per quanto riguarda le procedure di reclutamento e di valutazione ogni Ateneo applica le rispettive norme vigenti.



Il personale docente e tecnico-amministrativo che afferisce o viene destinato al DIST conserva il ruolo di appartenenza presso i rispettivi Atenei pur venendo riconosciuto nell'organico del DIST.

Il predetto personale, in organico al DIST per le necessità della presente convenzione, compare nelle forme adeguate in tutti gli atti amministrativi che espongono l'organico dei due Atenei.

Inoltre in ogni azione interna ed esterna, nonché negli atti amministrativi, di comunicazione e programmazione deve essere riconosciuto il DIST nella sua interezza, in termini di organico, di produzione scientifica ed attività didattica, individuando la più idonea modalità per renderlo manifesto.

Le parti convengono di adottare congiuntamente procedure di comunicazione delle attività del DIST. Qualora una delle parti intenda effettuare comunicazioni disgiunte è tenuta ad acquisire il parere favorevole dell'altra parte.

La disciplina specifica relativa alle modalità di rendicontazione di progetti di ricerca, alle missioni, allo svolgimento di attività conto terzi e ripartizione dei proventi derivanti dalle stesse, all'accesso a laboratori, biblioteche, mensa, ecc. da parte del personale di entrambi gli Atenei che afferisce al DIST è regolata in apposito atto scritto tra le Parti.

#### **Art. 14 - Beni inventariati**

I beni durevoli acquistati con fondi del Politecnico o dell'Università saranno iscritti nei rispettivi stati patrimoniali in ragione del diritto da ciascuno vantato sui predetti beni.

I beni durevoli acquistati con fondi di terzi e destinati alla gestione comune delle attività del DIST verranno iscritti nei rispettivi stati patrimoniali in ragione del diritto da ciascuno vantato sui predetti beni determinato sulla base della programmazione ed accordi del progetto che genera la percezione delle relative risorse.

Partendo dal presupposto che la gestione dei beni durevoli avviene a cura del Politecnico, sulla base di quanto stabilito al successivo art. 15, tali beni verranno iscritti fra le dotazioni inventariali di terzi e nei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale di Politecnico, nonché, per l'Università, fra le dotazioni inventariali presso terzi e nei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.


#### **Art. 15 - Gestione amministrativa e contabile**

La gestione amministrativa e contabile delle risorse, finanziarie, economiche e patrimoniali riferibili all'attività e collaborazione svolta all'interno del DIST è affidata al Politecnico che, nel quadro delle attività comuni riferibili al DIST, può avvalersi anche di personale di cui al precedente art. 13.

I fondi assegnati dall'Università al DIST entreranno nella disponibilità per l'impiego nelle attività ed iniziative dello stesso tramite il cassiere del Politecnico e verranno specificatamente gestiti all'interno del bilancio del Politecnico secondo le norme in esso vigenti.

Il DIST, attraverso l'organizzazione di cui al precedente art. 12 formula un unico budget economico e degli investimenti, riassuntivo delle proprie attività ed iniziative discendenti dalla presente convenzione, che invia alle amministrazioni dei due Atenei, unitamente ad una relazione esplicativa.

L'eventuale trasferimento della gestione amministrativa e contabile delle risorse oggetto della presente convenzione, da un Ateneo all'altro, avverrà con le modalità di cui all'art. 3 della presente convenzione e sulla base di apposito atto integrativo della presente.



#### **Art. 16 - Rinnovo e variazioni**

La presente convenzione ha la durata di cinque anni dalla data della stipula; entrambe le Parti potranno recedere, con preavviso di almeno un anno.

La convenzione potrà essere rinnovata per uguali periodi con scambio di lettere tra le Parti previa decisione dei competenti organi accademici dei due Atenei.

In caso di anticipato scioglimento gli organi e l'amministrazione del DIST rimarranno in carica fino alla conclusione dell'anno finanziario in corso alla data dello scioglimento.

Qualora alla data dello scioglimento taluni progetti non siano stati portati a conclusione, il Consiglio del DIST stabilirà a quale dei due Atenei debba essere assegnata la conclusione del progetto stesso, ferme restando le regole di gestione dei singoli progetti. Eventuali variazioni alla presente convenzione possono essere proposte dalle due Amministrazioni o dal DIST. Le proposte di variazione seguiranno le modalità di approvazione della convenzione.

#### **Art. 17 - Controversie**

Per qualsiasi controversia inerente l'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.

#### **Art. 18 - Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme della vigente legislazione universitaria.

Le spese di bollo e di registrazione in caso d'uso della presente convenzione sono a carico della parte richiedente.

Torino, 9/7/2013

PER IL POLITECNICO DI TORINO

IL RETTORE

(Prof. Marco GILLI)



PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

IL RETTORE

(Prof. Ezio PELIZZETTI)

